

Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)(Causa T-172/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AFRICAN SIMBA — Marchio nazionale figurativo anteriore Simba — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 081/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentanti: O. Ruhl e C. Sachs, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 gennaio 2013 (procedimento R 157/2012-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Novomatic AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Novomatic AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 141 del 18.5.2013.

Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)(Causa T-322/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KENZO — Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO — Impedimento relativo alla registrazione — Notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 081/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M. Rajh e J. Crespo Carrillo, in seguito M. Rajh e P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzaletti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 25 marzo 2013 (procedimento R 1364/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kenzo e il sig. Kenzo Tsujimoto.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 252 del 31.8.2013.

Ordinanza del Tribunale 14 gennaio 2015 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)

(Causa T-166/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario RENOVALIA — Marchi denominativi nazionali anteriori RENOVA ENERGY e RENOVAENERGY — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»]

(2015/C 081/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Bolívar Cerezo (Granada, Spagna) (rappresentante: I. Barroso Sánchez-Lafuente, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Renovalia Energy, SA (Villarobledo, Spagna) (rappresentante: A. Velázquez Ibáñez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 663/2011-1), relativo ad una procedura di opposizione fra la Renovalia Energy, SA e il sig. Juan Bolívar Cerezo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Juan Bolívar Cerezo è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.